

ALLEGATO 2

CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE

NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(e da integrare con parti specificamente rivolte all'ambito e alla Struttura dove il tirocinio si svolge)

- Diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con *deficit* neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

APPENDICE NORMATIVA

La legge n. 56 del 18.2.1989 di Ordinamento della professione di Psicologo, stabilisce all'art. 2:
Per esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale.



L'Esame di Stato è stato successivamente disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio 1992 (G.U.n. 70 del 24.3.1992).

Per essere ammessi all'Esame di Stato i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico annuale post-lauream che è stato successivamente regolamentato dal **D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992** (G.U. n. 70 del 24.3.1992).

Il **D.M. 13 gennaio 1992, n. 240**, "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" all'art. 2.1 precisa che "Al predetto esame possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream."

Il D.P.R. 5-6-2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, prevedeva all'art. 6 che:

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università...
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

In data 13.11.2008 il Direttore Generale per l'Università Dott. Antonello Masia scriveva ai Rettori delle Università una **nota (prot. n. 4375)** nella quale si ribadiva la necessità di precisazione della durata annuale del tirocinio nei certificati di compiuto tirocinio utilizzati poi per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo. Nell'ultimo paragrafo della nota si rammentava che *"tali tirocini possono essere svolti in tutto o in parte durante il corso di studi (art. 6, comma 1, D.P.R. 328/2001), ma pur sempre in modo continuato e ininterrotto, salvo casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione (es. maternità o compimento del servizio civile)"*.

In data 5.12.2008, in risposta ad una richiesta da parte del Consiglio dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia lo stesso dr. Antonello Masia (**nota n. 4605**), pur esprimendo l'avviso che: *"l'art. 6 del D.P.R. 328/2001 debba essere inteso nel senso che per effetto di detta norma è consentito ai laureandi di svolgere il tirocinio annuale previsto ai fini dell'accesso all'esame di stato non soltanto al termine degli studi accademici, come precedentemente previsto dal D.M. 239/1992, trattandosi di una esperienza professionale atta a garantire al tirocinante di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto durante il percorso di studi, ma anche nel corso degli studi stessi,*

ricordava che "Resta fermo, però, che il tirocinio utile ai fini dell'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio di una libera professione deve essere sempre svolto in modo continuato e ininterrotto, salvo casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione (es. maternità o compimento del servizio civile).

Ricorrendo tali presupposti, il tirocinio effettuato è valido anche se svolto presso due diversi enti.



In conclusione, si ritiene che non sia possibile cumulare periodi distinti di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.

Infine, si conferma che il decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 328/2001 non è stato ancora emanato.

In data 30 gennaio 2009 vennero elaborate dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi delle **Linee guida sui tirocini** che facevano riferimento a quanto riportato nelle note n. 4375 e n. 4605, precisando che:

1. I semestri di tirocinio (1 semestre per Dottori in Tecniche psicologiche - sezione B - e 2 semestri per Psicologi - sezione A -) come specificato recentemente dal MIUR, dovranno essere svolti in maniera continuativa ed ininterrotta.

2. Il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento del diploma di laurea nel primo caso e di laurea specialistica o magistrale nel secondo caso (ciò in linea con quanto previsto dalla Certificazione europea in Psicologia - Europsy e con l'accordo tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e CNOP del 12 ottobre 2006).

Lo stesso Consiglio Nazionale il 13 dicembre 2003 ha approvato quanto contenuto nel verbale del 7 novembre 2003 relativamente al **Tirocinio per l'accesso all'Esame di Stato della sez. A dell'Albo: linee guida nazionali**, ribadendo gli obiettivi formativi e la continuità temporale del tirocinio professionalizzante, e puntualizzando che *le convenzioni già stipulate andrebbero riviste e aggiornate alla luce della L. 170/03, specificando tra le altre cose che il programma di tirocinio deve avere come oggetto le specifiche attività professionali individuate dall'art.3, comma quinquies, per i settori in cui si articola la sezione B dell'albo.*

Infatti, la legge 11 luglio 2003, n. 170 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali) aveva precisato quanto segue:

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

- a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
- b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.



1-*quater*. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*ter* spettano, rispettivamente, i titoli professionali di “dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”, in luogo del titolo di “psicologo *iunior*” previsto dall’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-*quinquies*. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* sono individuate nel modo seguente:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;

1).partecipazione all’*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;



- 5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
- 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
- 8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

La **Legge 24 marzo 2012 n. 27**, all'art. 9 comma 6 prevede:

La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

N.B. l'applicazione di questa norma è subordinata alla “presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” che non è mai stata stipulata, ed in ogni caso non vale per le professioni sanitarie all'interno delle quali rientra adesso la psicologia.

Il DPR 137 del 7 agosto 2012 “**Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**” è stato emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Prevede all'art. 6 “**Tirocinio per l'accesso**”:

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso



alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

...

Va altresì rilevato che l'Art. 3 comma 5 della **Legge 148 del 14 settembre 2011**, in riferimento al tirocinio esclude le professioni sanitarie anche per quanto riguarda il compenso di natura indennitario al tirocinante e la possibilità di svolgere in parte pre-lauream; infatti prevede quanto segue:



5.c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. **Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.**

Come detto, l'art. 6 comma 1 del DPR 137/2012 ha confermato l'esclusione delle Professioni sanitarie dalle nuove norme sul tirocinio.

Riguardo all'appartenenza della Psicologia alle professioni sanitarie, si riporta il testo dell'**interrogazione parlamentare Bobba (Camera dei deputati, seduta del 18/9/2012)** cui risponde il sottosegretario Marco Rossi Doria:

L'Onorevole interrogante avanza alcune proposte in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Al riguardo, si fa presente che il decreto ministeriale n. 239 del 1992 emanato ai sensi della legge n. 56 del 1989, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream, prevede che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico della durata di un anno. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 conferma la necessità del tirocinio per accedere all'esame di Stato, precisando che lo stesso può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso formativo.

In considerazione delle diverse modalità di applicazione delle norme sopracitate, il Ministero, con una nota inviata agli Atenei, ha precisato che il periodo di tirocinio deve essere continuativo e ininterrotto.

Dal 2009, a seguito di un accordo tra la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, accordo che si pone in linea con quanto previsto dalla certificazione europea in psicologia – EuroPsy, la maggior parte delle Università ha previsto che l'anno di tirocinio debba essere svolto dopo il conseguimento della laurea. Sulla materia in esame è da ultimo intervenuto l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il quale, nel dettare nuove disposizioni riguardo al tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate, ha precisato che tali disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. Poiché la professione di psicologo è considerata professione sanitaria, sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute e del Consiglio Nazionale dell'Ordine, si ritiene che resti confermata la



normativa

sopra

descritta.

Ciò precisato, questa amministrazione concorda con l'Onorevole interrogante sull'opportunità di aprire un tavolo di confronto tra università e ordini finalizzato ad una revisione di tutta la materia e a una razionalizzazione del periodo di praticantato, anche attraverso protocolli e convenzioni tra i soggetti interessati.

Il deputato Luigi Bobba, replicando, si dichiara *“parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che a suo avviso non fornisce un chiarimento definitivo in merito all'intricata situazione segnalata nell'interrogazione. Evidenzia, infatti, discrasie e difformità tra quanto previsto dall'accordo tra la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia ed il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi – in base al quale il tirocinio deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea – e la nota del direttore generale per l'università, che invece stabilisce che i tirocini possano essere svolti in tutto o in parte durante il corso di studi. Apprezza, tuttavia, che il Governo abbia concordato sull'opportunità di aprire un tavolo di confronto tra università e ordini, del quale auspica un avvio in tempi rapidi, al fine di fare chiarezza sulla materia e sulle modalità di svolgimento del tirocinio”.*

E' appunto quanto l'Ordine e la Università intendono fare a partire dal documento elaborato dal tavolo tecnico e sottoposto alla approvazione dei rispettivi organismi nazionali.

